

N.RG 1425 / 2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Eboli
Sezione 01

Il Giudice di Pace di Eboli Dott.ssa Ornella Turco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1425 / 2021 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2021

TRA

Parte istante: TIBERIO LUIGI (TBRLGU64P22A717D)

rappr. e dif. dall'Avv. CORRADO SPINA (SPNCRD65T12F481S)

E

Controparte: AXA FRANCE IARD S.A. (10345000961)

rappr. e dif. dall'Avv. MARCO SARTONI (SRTMRC82P27D458O)

rappr. e dif. dall'Avv. MIRCO MORGANTI (MRGMRC81A12D458F)

OGGETTO : *opposizione a decreto ingiuntivo*

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Con atto di citazione notificato il 15.07.21 il sig. Tiberio Luigi proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 313/2021 emesso da questo U.G. in data 28.05.21, col quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 4.693,28 oltre interessi, spese, compenso professionale nonché accessori della procedura monitoria.

Ammettendo la dazione e il sotteso contratto di finanziamento da restituire in 120 rate di 60 euro ciascuna, sottolineava di aver onorato il debito fino al suo



licenziamento intervenuto in data 18.04.14 a seguito del fallimento della società datrice di lavoro nel quale, comunque, si insinuava. Contestava la fondatezza della pretesa indicando la prescrizione e il soddisfacimento del proprio debito nei riguardi della GE Capital in funzione della corresponsione ad opera della Curatrice Fallimentare incaricata dal Tribunale di Salerno.

Si costituiva l'opposta garante della società finanziatrice GE Capital che impugnava e confutava le avverse deduzioni non esponendo ragioni fattuali ma solo indicando dati giurisprudenziali non necessariamente attagliati al caso di specie.

Esaurita l'istruttoria, nel corso della quale veniva audita anche la Curatrice, la causa era riservata per la decisione.

Innanzitutto, come risulta dal ricorso iniziale, è proprio l'AXA che denuncia di aver corrisposto alla GE Capital una cifra a copertura del debito del Tiberio. Talché non è disagiata comprendere che la GE Capital, non evocata in giudizio, ha ricevuto due volte la restituzione della somma prestata all'opponente: una prima dalla propria garante, una seconda dalla Curatela.

Non è pertanto chiaro quale altro credito nei confronti della GE Capital sia tenuto ad onorare il Tiberio. Aggiungendo che lo stesso si è trovato in un momento di sofferenza susseguente al licenziamento. All'uopo vanno aggiunte due postille. La prima: non vi è dubbio della notevole asinergia tra le due posizioni tanto da configurarsi comunque l'applicabilità dell'art. 1496 bis CC a vantaggio della parte debole in ordine all'ipotetico diritto di rivalsa, sulla cui sussistenza in effetti si dubita. La seconda: in ogni caso la compagnia assicuratrice avrebbe dovuto, prima della richiesta del monitorio, proporre un piano di riparto del debito che, invero, non risulta, essendosi preferita l'immediata azione *in executivitis*.

Spese compensate.

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Tiberio Luigi nei confronti della Axa France Iard S.A ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:



- accoglie l'opposizione e annulla il monitorio;
- compensa integralmente le spese giudiziarie.
- rigetta ogni altra domanda.

Così deciso in Eboli, lì 7-4-2024

Il Giudice di Pace: Dott. ORNELLA TURCO

